



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 9 del 09/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AVENTI NATURA DI CORRISPETTIVO IN LUOGO DELLA TARI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue nove** del mese di **maggio** alle ore **20:30**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BORTOLOTTI PIETRO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
MADEO VINCENZO	Assente
POMA DIVO	Presente
GOZZI ANNA	Presente
MINARI MATTEO	Assente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
POLI CHIARA	Presente
SANTACROCE LUCIANO	Assente
NOVELLINI GAETANO	Presente
BOZZOLINI MARCO	Assente
ASINARI DENNIS	Assente
GATTO MICHELE	Assente

PRESENTI N. 7

ASSENTI N. 6

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 5 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 9 del 09/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AVENTI NATURA DI CORRISPETTIVO IN LUOGO DELLA TARI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2022.

Il SINDACO illustra in modo ampio e dettagliato il punto in approvazione .

Il consigliere Novellini dice che Aprica di fatto è intervenuta più sulla raccolta del secco visto che è aumentato il costo del singolo svuotamento, ma sarebbe importante verificare quanto svuotamenti del secco vengono fatti rispetto al passato e questo dato non viene mai comunicato da Aprica .

Il sindaco dice che tutti gli svuotamenti sono rilevati e sui costi di è stato un maggior intervento sugli svuotamenti extra .E' vero però che si sono ridotti gli svuotamenti del secco .

Il consigliere Novellini dice che gli svuotamenti si sono ridotti del 15%

dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata istituita l'Imposta unica comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, composta oltre che dall'IMU e dalla TASI, anche dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e posta a carico del possessore o detentore dell'immobile;

Preso atto che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta unica comunale, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato l'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che:

- i Comuni, che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;
- la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visto altresì l'art. 1, comma 682, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che con regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del prelievo, concernente tra l'altro: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano percentuali di riduzione rispetto

all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, nonché i termini di versamento del corrispettivo;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022/2025;

Dato atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta in data odierna, ha individuato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 15/2022, lo schema III (livello qualitativo intermedio) per il periodo di riferimento (2023/2025) al fine della determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale, adottata in data odierna, mediante la quale è stato predisposto e validato il Piano economico - finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani per il periodo 2022/2025, redatto sulla base del preventivo presentato dal soggetto gestore del servizio e corredato dalla relativa Relazione;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI (tributo per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/07/2020, e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2021;

Dato atto che nel territorio comunale di Dosolo è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti con un sistema di misurazione aggregata delle diverse frazioni di rifiuti separate, ed è attivo un sistema puntuale di misurazione della frazione secca residua;

Valutata l'idoneità del sistema che, integrato con rilevazioni a campione per la determinazione dei coefficienti di produttività specifica, permetterà di attribuire ad ogni singola utenza il costo della quota variabile della tariffa, rapportandolo alle quantità di residuo secco effettivamente misurato;

Visto il documento allegato, riportante le tariffe del corrispettivo per i rifiuti in luogo della Tari per l'anno 2022, sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche;

Dato atto che il valore complessivo del Piano finanziario dell'anno 2022, oggetto di copertura finanziaria con le tariffe approvate con il presente atto, è pari ad Euro 296.090, al netto di IVA ed addizionale provinciale;

Ritenuto di stabilire che il corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti dell'anno

2022 sia versato in n. 3 rate aventi scadenza: 31 luglio 2022, 30 settembre 2022 e 30 novembre 2022, oppure in una rata unica avente scadenza 31 luglio 2022;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Atteso che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, come disposto dal comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Dato atto che il decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021 ha differito il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31/03/2022, autorizzando sino a tale data l'esercizio provvisorio;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale recita testualmente: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

Dato atto, inoltre, che l'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recita testualmente:

- al comma 5-sexiesdecies: "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022";

- al comma 5-septiesdecies: "Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino al termine di cui al comma 5-sexiesdecies";

Attesa la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 1, comma 156, della legge n. 296/2006;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n.7 consiglieri presenti e votanti

delibera

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di approvare le tariffe aventi natura corrispettiva in luogo della Tari (tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) per l'anno 2022, sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche, come risultanti dal documento allegato;

3) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022;

4) Di stabilire che il corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti dell'anno 2022 sia versato in n. 3 rate aventi scadenza: 31 luglio 2022, 30 settembre 2022 e 30 novembre 2022, oppure in una rata unica avente scadenza 31 luglio 2022;

5) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Dopodiché, valutata l'urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione al fine di rispettare i termini di legge per l'approvazione delle tariffe aventi natura di corrispettivo in luogo della TARI dell'anno 2022,

Successivamente,

delibera

di dichiarare il presente provvedimento, con voti favorevoli ed unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHINI ROBERTA